

Originale



COMUNE DI COGNE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE COGNE
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **60**

OGGETTO:

RIAPPROVAZIONE DELLE MISURE AGEVOLATIVE TARI 2021 COLLEGATE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore quindici e minuti zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta Comunale:

COGNOME e NOME	PRESENTE
ALLERA Franco - Sindaco	Sì
LAMASTRA Giuseppe Domenico - Vice Sindaco	Sì
BIONAZ Deborah - Assessore	Giust.
CARLESSO Mirko - Assessore	Giust.
TRENTO Eleonora - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Assiste quale Segretario Comunale il Sig. TRUC Marco Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALLERA Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RIAPPROVAZIONE DELLE MISURE AGEVOLATIVE TARI 2021 COLLEGATE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
- l’articolo 21 comma 2, lett. g), del Vigente Statuto comunale che stabilisce le competenze della Giunta comunale in merito all’approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 marzo 2017 divenuto esecutivo il 27 marzo 2017;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto l’art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) c.d. decreto sostegni bis in attesa di conversione che testualmente recita:

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

4. *I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

5. *Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827*

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. *Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.*

Vista la propria deliberazione di giunta comunale n. 48 del 24.06.2021 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2021;

Preso atto che con decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 155 in data 30 giugno 2021, è stato disposto, all'art. 2, comma 4, l'ulteriore differimento, dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021, del termine per l'approvazione delle tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Rammentato che ARERA ha riconosciuto “*le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie*”;

Preso atto che la nota di chiarimento IFEL – Fondazione ANCI del 24 aprile 2020 ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il DM “Certificazione” (tabella 1, allegato 3 DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021) nel quale si prevede come agevolazione massima ammissibile per l’anno 2020 € 39.373,00 di cui quota U.D.: € 11.173,00 e quota U.N.D. € 28.200,00 e preso atto che la riduzione applicata nel 2020 è pari ad € 26.556,00 per le U.N.D., l’ente Comune di Cogne dispone per il 2021 per le U.N.D. di € 1.644,00 quale residuo anno 2020 ed € 22.405,00 quale contributo agevolazione 2021 e per le U.D. di € 11.173,00 quale residuo anno 2020;

Preso atto che tali risorse possono essere utilizzate per introdurre riduzioni TARI per il rilancio dell’economia locale;

Ritenuto necessario un intervento di maggior peso per contrastare gli effetti di tale emergenza nei confronti delle categorie soggette alla TARI 2021;

Ritenuto opportuno revocare la precedente deliberazione della G.C. n. 49 del 24/06/2021 con la quale venivano approvate delle misure agevolative TARI 2021 collegate alla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;

Ritenuto opportuno introdurre per l’anno 2021 le seguenti riduzioni:

- la riduzione del 34% della quota variabile per le utenze domestiche;
- la riduzione del 34% della quota variabile per le utenze non domestiche;

Visto il parere favorevole del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d), della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti e votanti

DELIBERA

1. di revocare la delibera di giunta comunale n. 49 del 24/06/2021 recante “approvazione delle misure agevolative TARI 2021 collegate alla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19”;
2. di introdurre per l'anno 2021 le seguenti riduzioni:
 - **la riduzione del 34 % della quota variabile per le utenze domestiche;**
 - **la riduzione del 34 % della quota variabile per le utenze non domestiche;**

Si allega alla presente la “previsione gettito ruolo tari esercizio 2021 con le riduzioni applicate;

3. di dare atto che tali riduzioni sono cumulabili con le riduzioni ordinarie previste nel vigente regolamento della TARI;
4. di dare atto che la copertura finanziaria delle predette agevolazioni che si presumono pari a **€ 50.000,00 per le UTENZE DOMESTICHE** trovano copertura per € 11.173,00 con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione anno 2020 vincolato COVID-19 ed € 38.827,00 con l’utilizzo dell’utile della Soc. G.E.C. relativo all’anno 2020 - TITOLO 3 - Entrate extratributarie - TIPOLOGIA 0400 - Altre entrate da redditi da capitale - CATEGORIA

0300 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi -RIS 3401 - ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI (UTILE 2020 SOC. GRAND EYVIA ENERGIE SRL) **ed € 50.000,00 per le UTENZE NON DOMESTICHE** trovano copertura per € 1.644,00 con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione anno 2020 vincolato COVID-19, per € 22.405,00 con il trasferimento statale agevolazioni 2021 previsto a utenze non domestiche di cui all'art. 6 D.L. Sostegni-bis -TITOLO 2 - Trasferimenti correnti -TIPOLOGIA 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche -CATEGORIA 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali -RIS 2112 - TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PERDITA GETTITO TARI ANNO 2021 e per € 25.951,00 mediante l'utilizzo dell'utile della Soc. G.E.C. relativo all'anno 2020 - TITOLO 3 - Entrate extratributarie - TIPOLOGIA 0400 - Altre entrate da redditi da capitale - CATEGORIA 0300 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi -RIS 3401 - ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI (UTILE 2020 SOC. GRAND EYVIA ENERGIE SRL)

5. di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Entrate Locali dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis;
7. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(ALLERA Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TRUC Marco Giuseppe)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito internet ufficiale di questo Comune il 04/08/2021, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa legge.

Cogne, li 04/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TRUC Marco Giuseppe)